



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)
cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G
Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it
Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

ACCORDO DI FORNITURA DI SERVIZI

(art. 32 D.lgs.50/2016)

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di Ospitaletto (*da questo punto in poi "L'amministrazione"*) con sede in Ospitaletto via Zanardelli, 13/b, rappresentato dal dirigente scolastico Laura Metelli

e

la dott.ssa Annamaria Bonito (*da questo punto in poi "il fornitore"*)

Convergono e stipulano quanto segue

1. Oggetto della fornitura

Con riferimento all'offerta presentata ed acquisita al protocollo n. 1978 del 26/02/2024 per la fornitura del servizio di consulenza per il progetto "Affettività e sessualità" rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, da realizzarsi in due anni scolastici, si convergono i prezzi come di seguito specificati:

Totale della fornitura (per ciascun anno scolastico)	€ 1.400,00
IVA esente	
Totale complessivo	€ 2.800,00

2. Modifica (*eventuale*) del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al presente accordo, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del fornitore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D. Lgs. 50/2016.

3. Validità e durata dell'accordo



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

- a) Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione e per i successivi 15 mesi e comunque fino al termine delle attività oggetto della fornitura.
- b) Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'esecuzione delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
- c) Il termine ultimo previsto per l'espletamento di tutti i servizi previsti dal progetto e dall'offerta presentata, è fissato al 31/05/2025. Tale termine è indifferibile. Eventuali ritardi non imputabili all'operatore economico dovranno essere comunicati tempestivamente e debitamente documentati.

4. Erogazione del servizio

- ✓ Il fornitore si impegna a fornire la consulenza educativa per gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria, da realizzarsi in due anni scolastici per un totale di 56 ore per ciascun anno, come da proposta operativa, a partire da marzo 2024 e presumibilmente fino alla fine di maggio 2025, presso la sede della Scuola Secondaria di I° grado "D. Ghidoni" di Via A. Doria, 6/8.
- ✓ Il fornitore si impegna a coordinare la propria attività con il personale coinvolto nel progetto, programmando con questi una scaletta dei lavori.
- ✓ Il fornitore si impegna a presentare, al termine della prestazione, relazione finale per le attività svolte e previste dal progetto.
- ✓ Il fornitore si impegna a fornire alla scuola un certificato del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'art. 2 del Dlgs n. 39/14 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile per gli esperti individuati.
- ✓ Il fornitore si impegna altresì a rispettare, nell'erogazione del servizio, le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla istituzione scolastica.
- ✓ Il fornitore si obbliga a partecipare agli incontri che l'istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell'attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa.
- ✓ In caso di produzione di materiale originale, l'Amministrazione resta l'unico proprietario del materiale prodotto con diritto alla riproduzione ed all'utilizzo nei modi e nei tempi che riterrà opportuni. Si assicura, peraltro, la tutela della paternità del prodotto citando sempre l'Autore, che rinuncia ad ogni rivendicazione dei diritti.
- ✓ Il fornitore consentirà all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

accordo, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- ✓ Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere indicate dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- ✓ In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti punti, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo di fornitura.
- ✓ Il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, per il prezzo di cui al punto 1. senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività didattica e lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

5. Disciplina dell'accordo di fornitura

- ✓ Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- ✓ Il presente accordo è disciplinato dalle norme generali previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- ✓ Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente. Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi delle norme vigenti in materia, salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

6. Fatturazione e pagamenti

Ricevuta la relazione finale delle attività svolte, come previsto al punto 4., il fornitore procederà all'emissione della fattura in formato elettronico, il codice univoco ufficio è UFS20G, e alla trasmissione esclusivamente tramite il Sistema di Intercambio (SDI). Il pagamento sarà corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione del progetto previo espletamento di tutti gli obblighi previsti dal seguente accordo di fornitura.

7. Tracciabilità dei flussi

Per i pagamenti derivanti dagli obblighi dell'Amministrazione a seguito della verifica di regolare fornitura, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- ✓ l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- ✓ l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- ✓ l'obbligo di comunicare all'istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- ✓ ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco;
- ✓ il codice univoco dell'Amministrazione per l'emissione della fattura elettronica è UFS20G.

8. Cessione del contratto

È Fatto espresso divieto al fornitore di cedere totalmente o parzialmente il presente accordo di fornitura. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo di fornitura.

9. Recesso

- ✓ L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
- ✓ Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
- ✓ È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- ✓ Nelle fattispecie di cui ai punti precedenti, il fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
 - ✓ Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

10. Risoluzione ed esecuzione in danno

- ✓ Il rapporto contrattuale viene risolto "ipso iure". Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione del contratto sono:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) la fornitura non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - i) nei casi di violazione di quanto previsto ai punti 4, 8, 10 e 13 del presente accordo
- ✓ L'Amministrazione deve risolvere il contratto:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
- ✓ La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza il risarcimento dei danni consequenziali.
- ✓ L'amministrazione si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi/della fornitura addebitando al fornitore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o che dovrà essere immediatamente integrato.
- ✓ L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il fornitore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
- ✓ Inoltre, qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà richiedere, anche per tale fattispecie e a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.



Istituto Comprensivo di Ospitaletto

Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)

cod. meccanografico BSIC827009 - CF 98093120172 – cod. univoco ufficio UFS20G

Email bsic827009@istruzione.it – PEC BSIC827009@pec.istruzione.it

Tel. 030 640120 – www.icospitaletto.edu.it

- ✓ Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del Codice civile, nonché del rispetto della normativa sulla privacy. Il fornitore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

11. Trattamento dei dati personali

L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che i dati forniti, saranno oggetto di trattamento *(nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)* finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque, connessi alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. A tal proposito il Titolare del trattamento è il Dirigente di codesta Istituzione Scolastica.

12. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Ospitaletto 25 marzo 2024

Il fornitore
(dott.ssa Annamaria Bonito)

Per l'ISTITUTO COMPRENSIVO
Il dirigente scolastico
(Laura Metelli)
